

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI DECEDUTI IN AZIENDA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 70 del 28.09.2004

Art. 1 - Finalità del regolamento.

Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di numerosi allevamenti di suini, ovini e bovini, prevalentemente di modeste dimensioni, spesso sono situati in zone impervie e non facilmente raggiungibili.

La raccolta ed il recupero di carcasse di animali, in queste zone, può risultare economicamente molto onerosa per gli allevatori, anche perchè deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di smaltimento dei materiali a rischio, ed essere, quindi, effettuata da aziende specializzate nel settore.

E' opportuno, specie in questo momento di grave crisi economica per il comparto delle carni, che gli allevatori siano sostenuti economicamente, per salvaguardare ed incrementare il patrimonio zootecnico esistente.

L'intervento di sostegno agli allevatori che il Comune si prefigge di disciplinare con questo regolamento appare quindi pienamente giustificato, anche perchè sul territorio non sono presenti iniziative analoghe.

Il regolamento persegue quindi l'obiettivo di favorire lo sviluppo degli allevamenti biologici che, nella realtà locale, costituiscono una valida risposta, in linea con le attese della domanda.

Il regolamento determina, inoltre, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi garantendo il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità, ed efficienza dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Soggetti beneficiari.

Sono ammessi ai benefici di cui al presente regolamento esclusivamente gli allevatori di suini, ovini e bovini, titolari di imprese aventi sede legale e operativa nel Comune di Sogliano al Rubicone, anche se possiedono parte dei fondi o delle stalle al di fuori del territorio comunale.

Il contributo è concedibile a imprese individuali, società di persone e di capitali, consorzi e cooperative, ma la relativa erogazione è subordinata alla condizione che i richiedenti dimostrino, al momento della presentazione dell'istanza di contributo, di possedere la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, di coltivatore diretto o di affittuario di fondo rustico.

Art. 3 - Spese ammesse a contributo.

Il Comune potrà concedere il contributo per i costi di rimozione (raccolta e trasporto) e di distruzione (deposito, trasformazione, distruzione e smaltimento definitivo) di capi suini, ovini e bovini, morti nell'anno solare precedente a quello in cui è presentata la relativa domanda, solo qualora non esista la copertura assicurativa dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti.

Art. 4 - Ammontare del contributo.

Il contributo del Comune è convenuto nella misura dell'80% (ottantapercento) delle spese documentate per la rimozione e distruzione dei capi morti, IVA esclusa, fino ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni anno solare.

Art. 5 - Presentazione delle domande e loro istruttoria.

Le domande degli interessati, redatte su apposita modulistica fornita dall'amministrazione comunale, dovranno essere corredate da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2) e l'assenza di altri finanziamenti pubblici o di specifica copertura assicurativa.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione fiscale inerente i costi sostenuti.

Le domande di contributo dovranno essere corredate da tutta la documentazione richiesta dal presente regolamento e presentate entro il 30 gennaio di ogni anno; il relativo procedimento si concluderà entro i 60 giorni successivi.

Qualora la domanda sia irregolare o la documentazione incompleta, il responsabile del procedimento ne darà comunicazione all'interessato, indicando le irregolarità e le incompletezze riscontrate e assegnando un termine (di regola di giorni 30), per provvedere alla relativa integrazione. In questa ipotesi il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Se l'interessato lascerà decorrere inutilmente il termine che gli sarà assegnato dal responsabile del procedimento, la richiesta s'intenderà, ad ogni effetto, come rinunciata e il procedimento sarà tacitamente concluso.

Art. 5 - Azioni di tutela.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle dichiarazioni ed attestazioni prodotte dai richiedenti.